

## DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Convenzione per la disciplina dei rapporti tra le Aziende USL della Regione dell'Umbria e la Residenza Protetta "Ex Albergo Tiffany" per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale ad anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative per l'anno 2013.

N. 612

Del

4 LUG. 2013

Il Distretto n.1 di Terni, nella sede legale provvisoria della AUSL Umbria N. 2

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il documento istruttorio redatto dal Servizio/Ufficio DISTRETTO TERNI;

**RITENUTO** di farne proprio il contenuto, che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

## DELIBERA

### Esito dell'istruttoria:

Alla luce di quanto sopra esposto,

### SI PROPONE

- 1) Di annullare il precedente atto n. 353 del 29-04-13 per i motivi specificati nel documento istruttorio;
- 2) Di rinnovare tra l'Azienda USL Umbria n.2 e la R.P. denominata "Ex Albergo Tiffany" con sede in Terni Villaggio Polymer n.4 apposita convenzione per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale volte a persone non autosufficienti con validità dal 01/05/2013 al 31/12/2013, come riportato nella convenzione allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) Di dare atto che nel periodo 01/01/2013 - 30/04/2013 antecedente la validità della convenzione, al fine di garantire la continuità assistenziale agli utenti già inseriti nella R.P. al 31/12/2012 (data di scadenza della precedente convenzione) i relativi rapporti sono stati regolati dall'effettiva erogazione del servizio da parte della R.P. e del conseguente pagamento della quota sanitaria della retta;
- 4) Di dare atto che l'Azienda USL Umbria 2 può riconoscere alla Residenza Protetta "Ex Albergo Tiffany" l'importo massimo su base annua di € 604.732,00 che, per l'anno 2013, dovrà essere apportato agli effettivi mesi di vigenza della presente Convenzione, da imputare nel conto CoGe 3100600210 "Assistenza Riabilitativa residenziale per anziani non autosufficienti da privato intraregionale";
- 5) Dare atto che la presente decisione non è sottoposta al controllo regionale;
- 6) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale

Il Dirigente del Servizio Dr. Stefano Federici attesta la regolarità del presente atto e ne certifica la conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Il Dirigente del Servizio  
Dr. Stefano Federici

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Sandro Fratini)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr. Imolo Fraschini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Roberto Americioni)

## **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

### **Distretto Socio Sanitario di Terni**

**Allegato alla Delibera del Direttore Generale**  
**n. 612 del 4 LUG. 2013**

#### **Normativa di riferimento:**

**Regolamento Regionale 25/ 02/ 2000 n.2** avente ad oggetto "Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio sanitarie";

**Regolamento Regionale 31/07/2002 n.3** avente ad oggetto "Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie";

**D.G.R. 19/11/2007 n.1839** avente ad oggetto "Provvedimento ricognizione strutture sanitarie e socio sanitarie riconosciute provvisoriamente accreditate ai sensi del D.Lgs 502/92 e art. 1 comma 796 lett s),t),u), Legge 296/2006";

**D.G.R. 27/03/2002 n.391** avente ad oggetto "Definizione tariffe regionali di riferimento da applicare nei rapporti tra il Servizio Sanitario Regionale e le Residenze Protette per l'assistenza residenziale agli anziani non autosufficienti";

**D.G.R. 04/02/2004 n.53** avente ad oggetto "Criteri per l'applicazione delle disposizioni del PSR relative ai requisiti organizzativi delle RR.PP. per anziani non autosufficienti";

**D.G.R. 16/02/2009 n.184** avente ad oggetto "DGR n.391 del 27/03/02 e DGR 53 del 04/02/04 : Definizione tariffe regionali di riferimento da applicare nei rapporti tra il Servizio Sanitario Regionale e le Residenze Protette per l'assistenza residenziale agli anziani non autosufficienti. Adeguamento tariffe";

**D.G.R. 14/02/2005 n.21** avente ad oggetto " Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM 14/02/2001";

**D.G.R. 30/11/2009 n.1708** avente ad oggetto "L.R. 04/06/2008, n.9: Istituzione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni. Programmazione delle risorse, riferimenti metodologici per la redazione del piano attuativo triennale del PRINA e del Programma operativo del PRINA, approvazione tariffario delle prestazioni e degli interventi per i non autosufficienti e ulteriori misure attuative";

**Regolamento Regionale 20/05/2009 n.4** avente ad oggetto "Disciplina di attuazione della L.R. 06/06/2009 n.9 e successive modifiche del 28/12/2009" ;

**D.G.R. n.134/2011** avente per oggetto "Accreditamento istituzionale: riconoscimento dello status di struttura provvisoriamente accreditata nelle more dell'espletamento della gara di cui alla D.G.R. 1551/2010"

**Motivazione:**

Le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, nonchè di soggetti accreditati nel rispetto di appositi accordi contrattuali, ai sensi dell'art. 8 bis del Decreto Legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie presuppone, ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni e del Regolamento Regionale n°2/2000, un percorso articolato in tre fasi: autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali;

L'autorizzazione all'esercizio di attività socio sanitarie presuppone il possesso di requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dal D.P.R. 14/01/97 e dalla D.G.R. n. 21 del 14/02/05 ( Approvazione Atto di Indirizzo Regionale in materia di prestazioni socio sanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14/02/01);

Lo svolgimento di attività socio sanitarie avviene nel quadro di specifici accordi contrattuali che le Aziende USL possono stipulare con soggetti accreditati, laddove ritenuto necessario nell'ambito della programmazione annuale di ogni Azienda;

La Regione dell'Umbria ha emanato il Regolamento regionale n 3°/ 2002 " Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie" per dare seguito a quanto stabilito dalla normativa nazionale e dall'art. 25 della L.R. n. 3/98 e s.m.i. e con la D.G.R. n.1991/04 ha provveduto ad approvare la check list generale ed il disciplinare per l'accREDITAMENTO istituzionale;

Fino al completamento della procedura dell'accREDITAMENTO istituzionale, restano ferme le disposizioni contenute nel D.G.R. n. 6475 del 30/11/98 e nella D.G.R. n. 263 del 1/03/00 che hanno introdotto una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra il SSR e strutture private;

La ex Azienda USL n. 3 di Foligno e la ex Azienda USL n. 4 di Terni, attualmente confluite nella nuova Azienda USL Umbria n.2, hanno recepito, rispettivamente con Decisione Amministrativa n. 363 del 15/09/2009 e con Delib. Dir. Gen. n. 695 del 07/07/2009 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 184 del 16/02/2009 con la quale sono state adeguate le tariffe per le strutture che intrattengono rapporti con il SSR per l'erogazione di assistenza residenziale agli anziani non autosufficienti e precisamente € 87,20 pro capite pro die, di cui € 43,60 a carico del Fondo Sanitario Regionale;

La partecipazione del SSR, dei Comuni e dell'utente è stabilita in base alle disposizioni di cui alla tabella allegata al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 per l'area " Anziani e persone non autosufficienti con patologie croniche-degenerative " nella misura del 50% della quota a carico del SSR e nella misura del 50% della quota a carico dell'utente;

Preso atto che nel periodo dal 1/01/13 al 30/04/13 antecedente la validità della convenzione , che con il presente atto si recepisce, al fine di garantire la continuità assistenziale agli utenti già inseriti

nella RP al 31/12/12 (data di scadenza della precedente convenzione) i relativi rapporti sono stati regolati dall'effettiva erogazione del servizio da parte della RP e dal conseguente pagamento della quota sanitaria della retta.

Valutata la necessità, di rinnovare il rapporto convenzionale scaduto il 31/12/2012 per garantire la continuità dei programmi assistenziali nei confronti dei soggetti che, in esito alla valutazione delle competenti Unità Valutative, sono considerati idonei ad essere ospitati in residenza protetta e consentire, nei limiti della disponibilità finanziaria, la riduzione delle liste di attesa e l'adeguata risposta alle necessità di assistenza residenziale rivolta ad anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative;

Preso atto che la Residenza Protetta "EX ALBERGO TIFFANY" della Cooperativa Sociale Aidas è stata autorizzata dalla Regione Umbria con Det. Dir. n. 1640 del 28/02/2003 per n.90 posti letto risulta Accreditata con Det. Dir. n.2155 del 09/03/2007.

Preso atto delle verifiche effettuate dalla Commissione Valutativa delle Strutture Residenziali, istituita con Deliberazione n. 1448 del 15/09/2010 del D.G. ex Asl 4 di Terni, in relazione alla permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal DPR 14/01/97, dal PSR 1999/2001, dalla DGR n.53/04, nonché dalla D.G.R. 526 del 06/05/2012, i cui atti sono acquisiti dalla Direzione di Distretto relativamente alla Residenza Protetta denominata Ex Albergo Tiffany.

Per poter garantire lo svolgimento delle prestazioni socio-sanitarie ad anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative si ritiene opportuno rinnovare la convenzione tra l'Azienda USL Umbria n° 2 e la Residenza Protetta denominata "Ex Albergo Tiffany".

Atteso che con proprio atto deliberativo n. 353 del 29-04-13 è stato recepito uno schema per la stipula di apposita convenzione con la Residenza Protetta "Ex Albergo Tiffany" con sede in Terni Villaggio Polymer n.4, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale volte a persone non autosufficienti;

Preso atto che il Legale Rappresentante della Residenza Protetta "Ex Albergo Tiffany", visto lo schema di convenzione di cui sopra, ha rappresentato la necessità di apportare allo stesso alcune modifiche;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 18 della suddetta Convenzione è possibile apportare modifiche purché condivise da entrambe le parti;

Preso atto che le osservazioni rappresentate sono state accettate da questa Direzione e che, di conseguenza, è stata predisposta dai competenti uffici una nuova convenzione condivisa dalla R.P. "Ex Albergo Tiffany" e che con il presente atto si recepisce.

**Esito dell'istruttoria:**

Alla luce di quanto sopra esposto,

**SI PROPONE**

- 1) Di annullare il precedente atto n. 353 del 29-04-13 per i motivi specificati nel documento istruttorio;
- 2) Di rinnovare tra l'Azienda USL Umbria n.2 e la R.P. denominata "Ex Albergo Tiffany" con sede in Terni Villaggio Polymer n.4 apposita convenzione per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale volte a persone non autosufficienti con validità dal 01/05/2013 al 31/12/2013, come riportato nella convenzione allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) Di dare atto che nel periodo 01/01/2013 - 30/04/2013 antecedente la validità della convenzione, al fine di garantire la continuità assistenziale agli utenti già inseriti nella R.P. al 31/12/2012 (data di scadenza della precedente convenzione) i relativi rapporti sono stati regolati dall'effettiva erogazione del servizio da parte della R.P. e del conseguente pagamento della quota sanitaria della retta;
- 4) Di dare atto che l'Azienda USL Umbria 2 può riconoscere alla Residenza Protetta "Ex Albergo Tiffany" l'importo massimo su base annua di € 604.732,00 che, per l'anno 2013, dovrà essere apportato agli effettivi mesi di vigenza della presente Convenzione, da imputare nel conto CoGe 3100600210 "Assistenza Riabilitativa residenziale per anziani non autosufficienti da privato intraregionale";
- 5) Dare atto che la presente decisione non è sottoposta al controllo regionale;
- 6) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale

L'Addetto all'Istruttoria  
(Dott.ssa Maria Carla Cimato)

Il Responsabile del Procedimento  
(Dott.ssa Maria Carla Cimato)

Il Dirigente del Servizio  
(Dr. Stefano Fedeli)